ACCORDO tra l'Unione europea e il Giappone relativo ad alcune disposizioni degli accordi sui servizi aerei conclusi tra gli Stati membri dell'Unione europea e il Giappone

L'UNIONE EUROPEA e il GIAPPONE,

CONSTATANDO che, a norma del diritto dell'Unione europea, i vettori aerei in possesso di una licenza di esercizio valida rilasciata da uno Stato membro dell'Unione europea e stabiliti in uno Stato membro dell'Unione europea hanno diritto a un accesso non discriminatorio alle rotte tra gli Stati membri dell'Unione europea e i paesi terzi,

VISTI gli accordi tra l'Unione europea e alcuni paesi terzi che prevedono la possibilità che tali paesi terzi e i loro cittadini acquisiscano la proprietà e il controllo di vettori aerei titolari di una licenza rilasciata in conformità al diritto dell'Unione europea;

RICONOSCENDO che la conformità tra il diritto dell'Unione europea e alcune disposizioni degli accordi sui servizi aerei conclusi tra gli Stati membri dell'Unione europea e il Giappone fornirà una solida base giuridica per i servizi aerei tra l'Unione europea e il Giappone, preserverà la continuità di tali servizi e contribuirà all'ulteriore sviluppo delle relazioni tra l'Unione europea e il Giappone nel settore del trasporto aereo; e

CONSTATANDO che con il presente accordo non si intende incidere sull'interpretazione delle disposizioni dei vigenti accordi sui servizi aerei conclusi tra gli Stati membri dell'Unione europea e il Giappone in materia di diritti di traffico,

HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:

Articolo 1

Ai fini del presente accordo si intende per:

a) "parte contraente": una parte contraente del presente accordo;

b) "Stato membro": uno Stato membro dell'Unione europea; e

c) "parte": una parte contraente del pertinente accordo sui servizi aerei concluso tra uno Stato membro e il Giappone, elencato nell'allegato I.

Articolo 2

1. Le disposizioni di cui al paragrafo 2 del presente articolo si applicano al posto delle corrispondenti disposizioni elencate nell'allegato II-A.

2.

a) Ciascuna parte si riserva il diritto di negare o revocare i privilegi, i diritti o l'autorizzazione di cui alle corrispondenti disposizioni elencate nell'allegato II-B nei confronti di una compagnia aerea designata dall'altra parte, o di imporre le condizioni che ritenga necessarie per l'autorizzazione o per l'esercizio dei privilegi o dei diritti da parte della compagnia aerea, ogni volta che sia soddisfatta una delle seguenti condizioni: